

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4, PUNTO 4, LETTERA C), DELLA LEGGE 7/3/1986, N. 65, DELL'ART. 9, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 01/04/2015 N.6

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il Comune di Gargnano, i Comuni Calvagese/Muscoline ed il Comune di Prevalle, interessati al presente accordo, si impegnano, compatibilmente con le rispettive esigenze di servizio, a comandare, reciprocamente e per esigenze temporanee, i propri operatori di polizia locale presso il Comune richiedente, al fine di garantire un sufficiente ed adeguato servizio di vigilanza.

2. La collaborazione fra gli Enti è prevista durante lo svolgimento di manifestazioni culturali, religiose, fiere, mercati ed in tutti quei casi in cui vi sia la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e la sicurezza stradale, vigilare sul patrimonio pubblico e privato, contrastare i fenomeni della prostituzione e della criminalità.

Art. 2 - Durata del servizio e presupposti

1. Il servizio di cui al precedente articolo deve essere prestato nel corso dell'anno 2020 per soddisfare esigenze di natura temporanea, in caso di carenza di organico ed in caso di particolare necessità, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 4, punto 4, lettera c), della legge 7/3/1986, n. 65 e all'art. 9, comma 1, della L.R. 01/04/2015, n. 6.

2. Le missioni esterne atte a rinforzare gli altri Corpi e/o Servizi di Polizia Locale, sono consentite solo ed esclusivamente, previa richiesta (anche per le vie brevi) del Comune che necessita del temporaneo rafforzamento del proprio personale al Comandante e/o Responsabile del Servizio dell'altro Comune che, verificate le condizioni e necessità operative del proprio Corpo o Servizio autorizzerà o meno i suoi sottoposti ad espletare le sopracitate missioni esterne.

Art. 3 - Dotazione ed utilizzo dei mezzi durante il servizio

1. Gli operatori di polizia locale, con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, possono prestare presso il Comune richiedente rinforzo, servizio armato con la propria arma di ordinanza data in dotazione dal Comune di appartenenza dandone preventiva comunicazione alla Prefettura di Brescia.

2. Gli operatori di polizia locale potranno, se necessario, e su apposita richiesta del Comune interessato, utilizzare i mezzi di servizio e le attrezzature in dotazione al proprio Corpo/Servizio di polizia locale o utilizzare i mezzi e le attrezzature in dotazione al Comune presso i quali sono stati temporaneamente comandati di servizio.

Art. 4 - Responsabilità ed oneri

1. Il personale comandato in servizio esterno presta l'attività alle dirette dipendenze dell'Autorità locale dell'Amministrazione richiedente, alla quale risponde degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il personale di cui al precedente comma mantiene, ai fini degli effetti economici, assicurativi e previdenziali, la dipendenza dall'Ente di appartenenza.

3. Le spese derivanti dai servizi effettuati dal personale di polizia locale sono a carico dell'Amministrazione che richiede il servizio. Il presente accordo verrà inviato al Signor Prefetto della Provincia di Brescia così come previsto dall'art. 4 della legge nr. 65/86.

Dalle residenze municipali,

Il Dirigente del Comune di Gargnano Il Dirigente del Comune di Calvagese/Muscoline

Il Dirigente del Comune di Prevalle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.